PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0122(COD)

22.10.2008

EMENDAMENTI
24 - 66

Progetto di relazione
Ona Juknevičienė
(PE407.901v01-00)

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Proposta di decisione – atto modificativo
(COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 24
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
"e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari e gli altri operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale."	"e) ***ove desiderino essere membri,*** ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari e gli altri operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale."

Or. en

Motivazione

Poiché tali ordini professionali costituiscono organizzazioni indipendenti, è necessario stabilire che essi hanno facoltà di scelta quanto all'adesione alla rete.

Emendamento 25
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, ***nomina fra di essi un punto di contatto principale*** e fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati. ***La persona designata come punto di contatto unico o come punto di contatto principale di uno***	Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, ***garantisce che alla Commissione vengano notificate la specifiche competenze di ciascuno di essi*** e fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.

Stato membro esercita esclusivamente le funzioni di punto di contatto previste dalla presente decisione, ad esclusione di qualsiasi altra funzione, in particolare quelle menzionate dalla decisione al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)."

Or. en

Motivazione

L'organizzazione dei punti di contatto all'interno degli Stati membri è di competenza degli Stati membri e spetta a loro indicare se i punti di contatto operano a tempo pieno sulla rete in questione. L'emendamento riprende il testo della decisione del Consiglio del 2001, con l'aggiunta delle parole in grassetto. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere da soli le modalità con cui collegare i propri punti di contatto al sistema giudiziario. Non è chiaro cosa si intenda per membro "a pieno titolo" della rete.

Emendamento 26
Armando França

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, ***nomina fra di essi un punto di contatto principale e*** fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati. ***La persona designata come punto di contatto unico o come punto di contatto principale di uno Stato membro esercita esclusivamente le funzioni di punto di contatto previste dalla presente decisione, ad esclusione di qualsiasi altra funzione, in particolare quelle menzionate dalla decisione al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)."***	Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.

Or. en

Emendamento 27
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se il punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, lo Stato membro interessato ***designa un giudice che lo assista nei suoi compiti di collegamento con le autorità giudiziarie locali***. Tale giudice è membro ***a pieno titolo*** della rete."	Se il punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, lo Stato membro interessato ***provvede a fornire un efficace collegamento con il sistema giudiziario nazionale. A tal fine, uno Stato membro può designare un giudice per svolgere tale funzione.*** Tale giudice è membro della rete."

Or. en

Motivazione

L'organizzazione dei punti di contatto all'interno degli Stati membri è di competenza degli Stati membri e spetta a loro indicare se i punti di contatto operano a tempo pieno sulla rete in questione. L'emendamento riprende il testo della decisione del Consiglio del 2001, con l'aggiunta delle parole in grassetto. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere da soli le modalità con cui collegare i propri punti di contatto al sistema giudiziario. Non è chiaro cosa si intenda per membro "a pieno titolo" della rete.

Emendamento 28
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis) Gli Stati membri assicurano che i loro punti di contatto dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo

adeguato le loro funzioni di punti di contatto."

Or. en

Emendamento 29
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e). Ai fini del paragrafo 1, lettera e), qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete."	"3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e). Ai fini del paragrafo 1, lettera e), ***gli Stati membri determinano le professioni forensi più adeguate e,*** qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete."

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile, per gli Stati membri, decidere quali professioni dovrebbero aderire.

Emendamento 30
Armando França

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Gli Stati membri individuano le autorità	"3. Gli Stati membri individuano le autorità

di cui al paragrafo 1, lettere b)***, c) ed e)***. ***Ai fini del paragrafo 1, lettera e), qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete."***	di cui al paragrafo 1, lettere b) ***e c)***.

Or. en

Emendamento 31
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) Il paragrafo 5, lettera c) è sostituito dal seguente:
	"*c) ove opportuno, delle relative funzioni specifiche all'interno della rete, *comprese, in presenza di più punti di contatto, delle relative competenze specifiche.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 32
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione 2001/470/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
"b) facilitare l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia, ***in particolare*** con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale."	"b) facilitare l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia, con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale." ***Sebbene la rete abbia l'obbligo di fornire al pubblico informazioni sulla Comunità e gli strumenti internazionali, questo non impone agli Stati membri l'obbligo di consentire un accesso pubblico diretto ai punti di contatto.*** ***La principale fonte di informazioni è il sito web della rete, ma gli Stati membri sono liberi di fornire ulteriori informazioni. Spetta agli Stati membri decidere le modalità con cui fornire tali informazioni.***

Or. en

Motivazione

E' importante fornire al pubblico informazioni sulla Comunità e gli strumenti internazionali. Tuttavia, ciò non dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di consentire un accesso pubblico diretto ai punti di contatto.

Emendamento 33
Rainer Wieland

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione 2001/470/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
"b) facilitare l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia, ***in particolare*** con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in	"b) facilitare l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia, con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e

materia civile e commerciale."	commerciale."

Or. en

Motivazione

E' importante fornire al pubblico informazioni sulla Comunità e gli strumenti internazionali ed essere a conoscenza dell'obbligo imposto alla rete da strumenti come il regolamento (CE) n. 861/2007 sulle controversie di modesta entità e la direttiva 2002/8/CE sull'assistenza giudiziaria. Tuttavia, ciò non dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di consentire un accesso pubblico diretto ai punti di contatto.

Emendamento 34
Armando França

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
	"c) Predisporre, alimentare *e promuovere* un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia. *La principale fonte di informazioni è il sito web della rete. Le informazioni fornite sul sito web debbono essere regolarmente aggiornate e rispettare il principio del multilinguismo."*

Or. en

Emendamento 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis). All'articolo 4, si aggiunge il seguente punto 3 bis:
	"3bis. coopera con i punti di contatto della rete giudiziaria in materia penale, qualora ciò sia utile e nel comune interesse; se necessario, si tengono riunioni congiunte tra i membri di entrambe le reti. "

Or. en

Motivazione

Sebbene entrambe le reti funzionino diversamente e perseguano obiettivi diversi, possono esservi problemi simili sotto il profilo dell'organizzazione della rete e, in particolare, del lavoro dei punti di contatto. E' quindi utile condividere esperienze e scambiare opinioni.

Emendamento 36
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri e delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), ***con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro***."	***In conformità delle disposizioni stabilite da ciascuno Stato membro,*** i punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri e***, su questioni generali riguardanti l'applicazione degli strumenti***

comunitari e internazionali, delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e). ***Solo i membri della rete designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) possono presentare quesiti ai punti di contatto su casi specifici. ”***

Or. en

Motivazione

Se è previsto che gli ordini professionali degli operatori del diritto possano diventare membri della rete, la decisione deve specificare che tale adesione non permette agli avvocati di ottenere un accesso diretto ai punti di contatto per i casi specifici.

Emendamento 37
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
"a) ***fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati; fornire in particolare qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro applicabile alla controversia o alla situazione in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una domanda di informazioni può appoggiarsi alle altre***	"a) ***fornire il collegamento con gli ordini professionali degli operatori del diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, al fine di fornire informazioni sul funzionamento degli strumenti comunitari e internazionali relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e di condividere l'esperienza generale al riguardo.”***

autorità del suo Stato membro di cui all'articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non vincolano né i punti di contatto, né queste autorità, né l'autorità che ha inviato la domanda;"

Or. en

Emendamento 38
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"c) bis informare i cittadini sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;" iii) è aggiunta la seguente lettera f):	***soppresso***

Or. en

Emendamento 39
Rainer Wieland

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"c) bis informare i cittadini sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione	***soppresso***

europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;" iii) è aggiunta la seguente lettera f):

Or. en

Emendamento 40
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"*c)* bis informare i cittadini sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;" iii) è aggiunta la seguente lettera f):	"*c)* bis informare i cittadini***, in modo specifico ma non esclusivamente attraverso il sito web della rete,*** sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;" iii) è aggiunta la seguente lettera f):

Or. en

Emendamento 41
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è inserita la seguente lettera c) ter:

"c ter) rendere la rete, compreso il suo sito web, meglio nota alle autorità giudiziarie locali, in particolare ai giudici che si occupano di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale."

Or. en

Emendamento 42
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii ter (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii ter) è inserita la seguente lettera c) quater:
	"c quater) promuovere l'organizzazione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale a favore delle autorità giudiziarie locali nei rispettivi Stati membri, se del caso in collaborazione con la rete europea di formazione giudiziaria."

Or. en

Emendamento 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii quater (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii quarter) va inserito il seguente punto c

quinquies:

"c quinquies) rendere il sito web della rete meglio noto al pubblico."

Or. en

Emendamento 44
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii quinquies (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii quinquies) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
	"e) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo*, *fornendo informazioni relative al diritto nazionale degli Stati membri attraverso il sito web della rete."*

Or. en

Emendamento 45
Rainer Wieland

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii quinquies (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii quinquies) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
	"e) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema

	d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo*, fornendo informazioni relative al diritto nazionale degli Stati membri attraverso il sito web della rete."*

Or. en

Motivazione

Per i punti di contatto l'unico obbligo di fornire informazioni sul diritto nazionale è espletato attraverso il sito web della rete. Spetta agli Stati membri decidere circa la disponibilità dei punti di contatto a fornire tali informazioni. Analogamente, il fatto che alcuni Stati membri accordino al pubblico accesso diretto ai punti di contatto non deve tradursi in un obbligo per tutti gli altri Stati membri. Il sito web della rete resta la fonte migliore per tali informazioni.

Emendamento 46
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – punto -i (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-i) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
	"*2. In ciascuno Stato membro le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano, *organizzando riunioni se necessario,* e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.*"

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri decidere come connettere i punti di contatto e le autorità centrali.

Non è necessario prevedere l'obbligo di organizzare riunioni solo per il piacere di riunirsi.

Emendamento 47
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis
Decisione 2001/470/CE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"*1. Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede a che i suoi punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni *dell'Unione* diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.*"

Or. en

Emendamento 48
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I punti di contatto rispondono ***a tutte le*** richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro ***dieci*** giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***dieci*** giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la	1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro dieci giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro dieci giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la

risposta.	risposta. ***Il termine di tempo non può in alcun caso superare i trenta giorni.***

Or. fr

Motivazione

Occorre stabilire un tempo massimo per evitare eventuali aggiornamenti successivi, anche se motivati dal carattere complesso della richiesta.

Emendamento 49
Armando França

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I punti di contatto rispondono ***a tutte le*** richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro ***dieci*** giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***dieci*** giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.	1. I punti di contatto rispondono ***alle*** richieste indirizzate loro ***su questioni riguardanti la cooperazione giudiziaria*** senza indugio e al massimo entro ***quindici*** giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***quindici*** giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.

Or. en

Emendamento 50
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I punti di contatto rispondono a tutte le	1. I punti di contatto rispondono a tutte le

richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro ***dieci*** giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***dieci*** giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.	richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro ***quindici*** giorni ***lavorativi*** dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro ***quindici*** giorni ***lavorativi*** dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.

Or. en

Motivazione

L'indicazione di una scadenza assicura in modo efficace il miglioramento della prestazione della rete. Un termine di quindici giorni risulta più realistico.

Emendamento 51
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro dieci giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro dieci giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.	1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro dieci giorni ***lavorativi*** dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro dieci giorni ***lavorativi*** dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta.

Or. en

Emendamento 52
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri.	2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri***, con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea***.

Or. fr

Motivazione

La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale rappresenta un obiettivo di interesse comune per l'Unione europea e gli Stati membri.

Emendamento 53
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2001/470/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte ***di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c) e c) bis, e all'articolo 13 bis***. I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo sistema siano fornite regolarmente alla Commissione.	3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte ***trasmesse attraverso la rete***. I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo sistema siano fornite regolarmente alla Commissione.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei punti di contatto non riceverà richieste direttamente dal pubblico, pertanto la disposizione può essere semplificata evitando il riferimento ai diversi tipi di richiesta che possono essere inseriti nel registro.

Emendamento 54
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Decisione 2001/470/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti ***della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni*** in materia civile e commerciale, ***firmata a Lugano il 30 ottobre 2007***.	2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì ***essere invitati ad*** assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti ***di strumenti internazionali*** in materia civile e commerciale ***conclusi dalla Comunità europea***.

Or. en

Emendamento 55
Armando França

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Decisione 2001/470/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità	2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità

d'osservatori. Possono altresì assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti ***della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007***.	d'osservatori. Possono altresì ***essere invitati ad*** assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti ***di strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria civile e commerciale conclusi dalla Comunità europea***.

Or. fr

Emendamento 56
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2001/470/CE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) La rete instaura stretti rapporti con la Corte di giustizia europea e con il Tribunale di primo grado.

Or. en

Emendamento 57
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2001/470/CE
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). In particolare, per fornire ogni informazione necessaria a facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sono a disposizione dei ***punti di contatto***	2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). In particolare, per fornire ogni informazione ***generale sul funzionamento degli strumenti comunitari e internazionali*** necessaria a facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete giudiziaria

della rete ECC-Net.	europea in materia civile e commerciale sono a disposizione dei ***membri*** della rete ECC-Net.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che i punti di contatto non corrano il rischio di dovere fornire consulenza giuridica su casi specifici, questo paragrafo dovrebbe chiarire che la rete ECC-Net può trattare solo richieste di carattere generale con i punti di contatto della rete. È tecnicamente più giusto fare riferimento alla rete ECC-Net piuttosto che a punti di contatto.

Emendamento 58
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Decisione 2001/470/CE
Titolo III – Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni disponibili all'interno della rete e ***informazioni per il*** pubblico"	Informazioni disponibili all'interno della rete e ***sistema d'informazione destinato al*** pubblico"

Or. en

Motivazione

Il sito web della rete dovrebbe costituire la maggiore fonte di informazioni per il pubblico e quindi il titolo dovrebbe riprendere la formulazione della decisione del Consiglio del 2001.

Emendamento 59
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Articolo 13 bis	***soppresso***
Informazioni fornite al pubblico attraverso i punti di contatto	
I punti di contato della rete sono progressivamente resi accessibili al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e, se necessario, per indirizzarli alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6.	

Or. en

Motivazione

Gli obblighi a carico dei punti di contatto derivanti da questa disposizione non sono chiari. Se è importante fornire informazioni al pubblico sugli strumenti comunitari e internazionali, è opportuno che la fonte principale di tali informazioni sia il sito web della rete. È un esempio di buona prassi che gli Stati membri forniscano informazioni adattate ai rispettivi sistemi giuridici e spetta a loro deciderne le modalità. Non dovrebbe competere ai punti di contatto della rete l'obbligo di fornire tali informazioni.

Emendamento 60
Rainer Wieland

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni ***fornite*** al pubblico ***attraverso i punti di contatto***	***Disponibilità di*** informazioni al pubblico
I punti di contato della rete ***sono progressivamente resi accessibili al***	***La*** rete ***si avvale dei*** mezzi tecnologici più idonei per ***rendere disponibile il contenuto***

pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei***,*** per ***informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione*** degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ***e, se necessario, per indirizzarli alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6***.	degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Or. en

Motivazione

The obligations on the contact points under this provision are not at all clear. It is certainly very important to provide to the public information on Community and international instruments. However, the main source of this information should remain the Network's website. While it can be considered an example of best practice for Member States to provide information which is tailored to their legal systems, how they do that should be left to Member States to decide. There should be no obligation on the Network's contact points to provide such information. Therefore it is suggested not to insert this Article.

Emendamento 61
Armando França

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contato della rete sono ***progressivamente resi accessibili*** al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile ***e commerciale e, se necessario, per indirizzarli alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6***.	***1.*** I punti di contato della rete ***contribuiscono a fornire*** al pubblico ***informazioni generali*** attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
	2. Ai fini del paragrafo 1, sono adottate

misure atte a far conoscere maggiormente al pubblico il sito web della rete e l'aggiornamento di quest'ultimo è assicurato mediante la diffusione di informazioni pertinenti su base periodica.

Or. en

Emendamento 62
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contato della rete ***sono progressivamente resi accessibili al*** pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, ***per informare i cittadini*** in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e***, se necessario, per indirizzarli*** alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6.	***La*** rete ***mette a disposizione del*** pubblico***,*** attraverso i mezzi tecnologici più idonei***, informazioni*** in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e ***in merito*** alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6.

Or. fr

Motivazione

Non può esservi accesso diretto del pubblico ai punti di contatto. L'informazione del pubblico deve essere una missione della rete e non dei punti di contatto. Occorre chiarire la natura delle informazioni che la rete metterà a disposizione del pubblico.

Emendamento 63
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
	3 bis) Gli Stati membri a loro volta includono, nei propri siti web nazionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, collegamenti al sito web della rete.

Or. en

Emendamento 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Decisione 2001/470/CE
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
"b) provvede***, nei limiti delle risorse disponibili,*** alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni ***della Comunità***, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito della rete."	"b) provvede alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni ***dell'Unione***, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito della rete."

Or. en

Emendamento 65
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Decisione 2001/470/CE
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
"b) provvede, ***nei limiti delle risorse disponibili***, alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito della rete."	"b) provvede, ***nel più breve tempo possibile***, alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito della rete."

Or. fr

Motivazione

Il multilinguismo integrale non può essere condizionato da limitazioni finanziarie.

Emendamento 66
Michael Cashman

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Decisione 2001/470/CE
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il […] [***tre*** anni dalla data d'applicazione della presente decisione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte	Entro il […] [***cinque*** anni dalla data d'applicazione della presente decisione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte

volte ad adeguare la presente decisione."	volte ad adeguare la presente decisione."

Or. en

Motivazione

Un periodo di cinque anni consentirebbe di effettuare una valutazione più efficace e approfondita.